



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 9 giugno 2023 n.95

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 2, comma 10 e l'articolo 10, comma 3 della Legge 25 luglio 2000 n.67;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 2 maggio 2023;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI GIOCHI AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
 - a) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 143 e successive modifiche;
 - b) Giochi: le attività disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche.

Art. 2 *(Categorie di gioco)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge n. 67/2000 e successive modifiche sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, esclusivamente le attività appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A	Tombola, bingo e similari	sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella
---	---------------------------	--

B	Lotterie anche istantanee e similari	sono compresi in questa categoria i giochi nei quali contro versamento di una posta si offre la possibilità di conseguire la vincita di un premio in danaro o in natura la cui entità dipende dall'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento occasionale seguendo un piano prestabilito
B1	Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria B, gestiti da operatori esteri riconosciuti
B2	Lotterie nazionali istantanee e similari	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria B, gestiti da operatori sammarinesi
C	Lotto e similari	sono compresi in questa categoria i giochi con estrazione, almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita
C1	Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria C, gestiti da operatori esteri riconosciuti
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 67/2000
E	Scommesse	sono compresi in questa categoria i giochi, ad eccezione di quelli già definiti da altre categorie, il cui scopo consiste nel pronosticare un evento futuro e incerto
F	Giochi basati su carte o similari	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato
F1	Gioco del Poker in forma temporanea	è compreso in questa categoria il gioco effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 10 del presente decreto delegato (Gioco del Poker)
G	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma stabile	sono compresi in questa categoria gli apparecchi che, indipendentemente dal regolamento di gioco, possiedano le seguenti caratteristiche: a) costo massimo di ciascuna partita 20,00 euro. Qualora la fase di gioco consenta puntate diversificate, la puntata complessiva per singola postazione di gioco non può superare di cinque volte il costo massimo; b) vincite erogate non inferiori all'85% delle somme giocate, su un ciclo non inferiore a 500.000 partite
G1	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma temporanea	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 11 del presente decreto delegato
G2	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma temporanea	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 12 del presente decreto delegato
H	Concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale o nell'ambito di manifestazioni pubbliche	sono compresi in questa categoria i giochi di cui all'articolo 13 del presente decreto delegato

2. Tutte le attività di gioco online non sono autorizzabili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3, comma 2.

Art. 3*(Disposizioni per l'esercizio delle categorie di gioco)*

1. I giochi di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato sono esercitabili anche con l'utilizzo di apparecchi automatici o elettronici. In tal caso, l'Ente di Stato dei Giochi rilascia apposita e specifica autorizzazione e provvede al monitoraggio dell'attività, con relativo obbligo di invio semestrale del report (o monitoraggio) stesso alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
2. Le attività di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato, possono, con specifica autorizzazione dell'Ente di Stato dei Giochi, essere esercitate attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione dai soggetti a controllo pubblico di cui alla Legge n. 67/2000 e successive modifiche, e alla Legge n. 143/2006 e successive modifiche.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a condizione che i sistemi gestionali e la struttura operativa siano collocati stabilmente ed effettivamente in territorio sammarinese, se non diversamente previsto dal presente decreto delegato.
4. Per le categorie previste nell'articolo 2, qualora le attività siano esercitate in forma occasionale e/o temporanea l'autorizzazione è soggetta a conferma annuale da parte di ESG.
5. In caso di mancata autorizzazione o conferma di cui al comma 4 l'Ente di Stato dei Giochi, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della Legge n. 67/2000, ordina ai gestori dei servizi telematici l'inibizione alla pubblicazione e relativo accesso alle attività di gioco.
6. L'Ente di Stato dei Giochi nelle sue attività di controllo e vigilanza sulla gestione delle attività nel settore dei giochi disciplinati dalla Legge n.67/2000 e successive modifiche, al fine della consultazione dei dati degli apparecchi di gioco di tipo "G", ha accesso tramite propria autonoma postazione al software di gestione con collegamento diretto e in tempo reale ai terminali slot del concessionario in forma stabile.

Art. 4*(Esclusione)*

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della Legge n. 67/2000 e successive modifiche è così sostituito:
"2.3 Sono altresì esclusi dal pagamento dei tributi di cui al successivo Titolo IV l'organizzazione e la gestione di singoli giochi, di concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte ed abilità e le scommesse quando l'ammontare complessivo dei premi e delle vincite non sia superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) giornaliere e con il limite massimo di euro 9.000,00 (novemila/00) mensili."
2. Il comma 8, dell'articolo 2, della Legge n. 67/2000 e successive modifiche è così sostituito:
"2.8 Sono considerate di modesto valore economico la vincita o la corresponsione di premi in natura il cui valore non sia superiore al massimo consentito dall'Ente di Stato dei Giochi per ogni gioco e comunque non superiore nel massimo a complessivi euro 500,00 (cinquecento/00); tale valore potrà essere variato con decreto delegato."

Art. 5*(Imposte speciali erariali e oneri di controllo e vigilanza)*

1. Il comma 1 e comma 2 dell'articolo 10 della Legge n. 67/2000 e successive modifiche, sono così modificati:

"1. Alle attività di cui alla presente legge sono applicati una speciale imposta erariale comprensiva di quella afferente i premi e un onere per il servizio di controllo e vigilanza nella misura fissata dalle seguenti tabelle:

Tabella – Imposta speciale erariale

L'imposta speciale erariale è così stabilita:

Giochi esercitati in forma occasionale e/o temporanea

L'imposta speciale erariale è calcolata come di seguito:

- a) per i giochi di tipo "B" l'imposta è sempre calcolata sull'introito lordo del gioco o in assenza sul valore di mercato dei premi;
- b) per i giochi di tipo "B1" l'imposta è a quota fissa annua;
- c) per i giochi di tipo "B2" l'imposta è sempre calcolata sull'ammontare complessivo delle somme giocate;
- d) per i giochi di tipo "C1" l'imposta è a quota fissa annua;
- e) per i giochi di tipo "D" l'imposta è a quota fissa annua;
- f) per i giochi di tipo "F" l'imposta è sempre calcolata sul valore di mercato dei premi;
- g) per i giochi di tipo "F1" l'imposta è calcolata sul lordo dell'incasso. L'imposta è corrisposta entro 5 giorni dal termine del gioco;
- h) per i giochi di tipo "G1" l'imposta è a quota fissa annua;
- i) per i giochi di tipo "G2" l'imposta è calcolata sull'ammontare complessivo delle somme giocate. L'imposta è da corrispondere trimestralmente.

L'importo minimo stabilito dall'articolo 2 comma 3 della Legge n.67/2000 e successive modifiche per i giochi di tipo "F" ed "F1" è pari ad euro 1,00 (uno/00).

L'imposta è corrisposta entro 60 giorni dall'estrazione o dallo svolgimento del torneo, se non diversamente previsto.

TIPO DI GIOCO		Tassazione	Modalità di pagamento della tassazione
B	Lotterie anche istantanee e similari	12%	
B1	Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	euro 200,00	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
B2	Lotterie Nazionali istantanee e similari	12%	Per il 2023 l'imposta è ridotta al 9%, per il 2024 l'imposta è ridotta al 10,5%
C1	Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	euro 500,00	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	euro 250,00	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
F	Giochi basati su carte o similari	3%	
F1	Gioco del Poker in forma temporanea	12%	
G1	Apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea	euro 1.500,00	Imposta annuale da corrispondere in due rate semestrali anticipate per singola autorizzazione
G2	Apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea	11%	

Giochi esercitati in forma stabile

L'imposta è calcolata sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti, se non diversamente previsto.

L'imposta è corrisposta entro 60 giorni dall'estrazione o dallo svolgimento del torneo.

Per i giochi di tipo "E" l'imposta si applica sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti considerando gli eventi chiusi in un periodo di tre mesi, fatto salvo il versamento di un acconto ogni 30 giorni.

TIPO DI GIOCO		Tassazione	Modalità di pagamento della tassazione
A	Tombola, bingo e similari	40%	
B	Lotterie anche istantanee e similari	12%	
C	Lotto e similari	12%	L'imposta è ridotta al 9% il primo anno di attività e al 10,5% per il secondo anno
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	euro 250,00	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
E	Scommesse	12%	
F	Giochi basati su carte o similari	3%	
G	Apparecchi automatici con premio in denaro	40%	

Oneri di controllo e vigilanza

Gli oneri di controllo e vigilanza, per i giochi esercitati in forma stabile, possono essere costituiti da una parte "*una tantum*", una quota fissa annua e da una parte percentuale. La parte "*una tantum*" è fissa ed è corrisposta al momento della prima autorizzazione per tipo di gioco; la parte percentuale è calcolata sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti.

Per i giochi esercitati in forma occasionale e/o temporanea gli oneri, a seconda del tipo di gioco, possono essere costituiti da una quota fissa o calcolati percentualmente sull'incasso lordo.

Per i giochi di tipo "B2" gli oneri sono sempre calcolati sull'ammontare complessivo delle somme giocate.

Per i giochi di tipo "F1" gli oneri di controllo e vigilanza sono calcolati sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti, se non diversamente previsto.

Per i giochi di tipo "G2" gli oneri di controllo e vigilanza sono calcolati sull'ammontare complessivo delle somme giocate, da corrispondersi trimestralmente.

Sia per i giochi in forma stabile che per i giochi in forma occasionale e/o temporanea, la parte percentuale degli oneri e la quota fissa sono corrisposte con le stesse modalità e scadenze dell'imposta speciale erariale.

TIPO DI GIOCO	Una Tantum	Quota fissa	Quota percentuale
Giochi di tipo A, B, C ed E in forma stabile	euro 3.000,00		1% annuo
Giochi di tipo D in forma stabile		euro 250,00 annui	
Giochi di tipo F in forma	euro		1% annuo

stabile	1.500,00		
Giochi di tipo G in forma stabile	euro 3.000,00		1% annuo
Giochi di tipo B in forma temporanea			2% con un minimo di euro 20,00 ad estrazione
Giochi di tipo B1		euro 100,00 annui	
Giochi di tipo B2 a carico dell'esercente		euro 50,00 annui	
Giochi di tipo B2 a carico dell'organizzatore			2%
Giochi di tipo C1		euro 200,00 annui	
Giochi di tipo D in forma temporanea		euro 100,00 annui	
Giochi di tipo G1 in forma temporanea		euro 750,00 annui	
Giochi di tipo G2 in forma temporanea			4%
Giochi di tipo F in forma temporanea			1% con un minimo di euro 50,00 ad autorizzazione
Giochi di tipo F1 in forma temporanea			1% con un minimo di euro 300,00 ad autorizzazione
Giochi di tipo H in forma temporanea			euro 20,00 ad estrazione.”.

Art. 6

(Lotterie anche istantanee e similari gestite da operatori esteri riconosciuti)

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, ai sensi di apposito regolamento ed in forma occasionale e/o temporanea, l'offerta in territorio di giochi della categoria "B1" organizzati da operatori esteri alle seguenti condizioni:
 - a) i soggetti richiedenti devono documentare l'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco nello Stato ove lo stesso è stabilito e rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi;
 - b) l'immissione in commercio di biglietti o cedole deve essere preventivamente comunicata all'Ente di Stato dei Giochi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una imposta speciale erariale e degli oneri di controllo e vigilanza.

Art. 7

(Lotterie nazionali ad estrazione istantanea)

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, secondo apposito regolamento ed in forma occasionale e/o temporanea, l'offerta di giochi della categoria "B2", così come definita all'articolo 2. Tale autorizzazione è subordinata alla stipula di contratto di concessione, avente una durata massima di anni cinque, per l'esercizio del diritto di organizzazione, distribuzione e gestione di

lotterie istantanee con soggetti economici aventi stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino.

2. È facoltà esclusiva dell'Ente di Stato dei Giochi indire qualsiasi forma di lotteria istantanea mediante l'approvazione dei regolamenti dei singoli giochi, la selezione dei soggetti operanti, la stipula delle concessioni e tutte le operazioni e le attività necessarie all'organizzazione della lotteria.

3. Ogni richiesta di nuova lotteria inviata dal soggetto proponente all'Ente di Stato dei Giochi deve contenere le seguenti specifiche tecniche:

- a) numero complessivo di tagliandi previsti;
- b) costo del singolo biglietto;
- c) distribuzione dei biglietti suddivisi per singola vincita e relative percentuali di pagamento;
- d) regolamento del gioco;
- e) data massima di esercitazione oltre la quale non sarà più possibile effettuare la vendita di biglietti;
- f) modalità di pagamento delle vincite;
- g) aspetto grafico del tagliando;
- h) modalità di informazione in merito ai rischi del gioco patologico riportati sul biglietto.

Resta facoltà dell'Ente di Stato dei Giochi approvare, respingere o imporre modifiche regolamentari ai giochi proposti.

4. È vietata la vendita e/o la distribuzione dei tagliandi al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

5. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente di Stato dei Giochi è subordinato, inoltre, al deposito da parte del soggetto individuato per la gestione della lotteria, di apposite fidejussioni bancarie a garanzia della capacità del soggetto stesso di effettuare l'organizzazione e la distribuzione dei tagliandi nonché di erogare le somme oggetto di vincita.

6. Al fine di consentire la prosecuzione di una lotteria qualora i tagliandi previsti siano tutti venduti, il soggetto proponente può richiedere all'Ente di Stato dei Giochi l'autorizzazione ad effettuare la ristampa degli stessi secondo la progressione percentuale indicata nella richiesta di cui al comma 3.

7. L'Ente di Stato dei Giochi può altresì autorizzare, previa richiesta da parte del soggetto proponente la lotteria, forme di distribuzione del prodotto diverse da quelle cartacee (a titolo esemplificativo tagliando elettronico o telematico) ed effettuare controlli per la corretta distribuzione dei tagliandi sul territorio.

8. Il soggetto proponente la lotteria garantisce, nei confronti dell'Ecc.ma Camera e dell'Ente di Stato dei Giochi, il rispetto delle normative in merito alla corretta distribuzione dei tagliandi, alla veridicità delle dichiarazioni rese, della effettiva distribuzione dei premi e dei tagliandi, della promozione di tutte le forme indicate di tutela in merito al gioco patologico, e di quanto non esplicitamente previsto dalla normativa ma che comunque possa ricadere su soggetti terzi.

9. L'Ente di Stato dei Giochi si dota di tutti gli strumenti necessari, inclusi quelli telematici, per verificare la corretta applicazione della normativa.

10. L'Ente di Stato dei Giochi emana i regolamenti necessari all'applicazione del presente articolo e li pubblica sul proprio sito internet.

Art. 8

(Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti)

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, secondo apposito regolamento ed in forma occasionale e/o temporanea, l'installazione di terminali per la raccolta di giocate organizzate da operatori esteri alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione può essere concessa ai titolari di licenza di bar, rivendita tabacchi o edicola;

- b) possono essere autorizzate esclusivamente attività riconducibili a giochi appartenenti alla categoria “C1”.
2. I soggetti richiedenti devono documentare l'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco nello Stato ove lo stesso è stabilito e rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una imposta speciale erariale e degli oneri di controllo e vigilanza.

Art. 9

(Giochi basati su carte o similari)

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare secondo apposito regolamento ed in forma occasionale e/o temporanea, lo svolgimento di competizioni a premio con l'utilizzo di carte o similari in forma di torneo ad eliminazione tra due o più giocatori o squadre di giocatori, con finalità sportive o ludiche ovvero collegate ad iniziative promozionali imprenditoriali o commerciali, alle seguenti condizioni:
- a) la puntata deve essere regolamentata;
 - b) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
 - c) il regolamento deve prevedere una quota fissa di iscrizione ed il premio corrisposto ai vincitori deve essere calcolato proporzionalmente alle iscrizioni;
 - d) tale regolamento, riguardante la forma occasionale e/o temporanea delle competizioni indicate nel presente decreto delegato, dovrà essere messo a disposizione degli iscritti al torneo e visionabile e consultabile sul sito dell'Ente di Stato dei Giochi, almeno un giorno prima dell'inizio di qualsiasi svolgimento delle competizioni ivi descritte;
 - e) tale regolamento dovrà altresì ben specificare la sede dove si svolge la competizione.
2. L'Ente di Stato dei Giochi con apposito regolamento, può autorizzare i Concessionari abilitati all'esercizio della forma stabile, allo svolgimento di competizioni a premio o partite con l'utilizzo di carte o similari compresi i giochi della sorte da tavolo con l'utilizzo di mezzi a combinazione numerica, alle seguenti condizioni:
- a) la puntata deve essere regolamentata;
 - b) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
 - c) le puntate possono essere effettuate anche in denaro rappresentato da gettoni o similari secondo apposita regolamentazione adottata dall'Ente di Stato dei Giochi.

Art. 10

(Gioco del poker in forma temporanea)

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare ai sensi di apposito regolamento ed in forma occasionale e/o temporanea, per un numero massimo di 12 eventi annuali per ciascun avente i requisiti, lo svolgimento di tornei di poker sportivo e conseguenti partite di poker cash. È facoltà dell'Ente di Stato dei Giochi non autorizzare eventi in simultanea, tale limitazione non è opponibile ai titolari di concessione in forma stabile.
- Per torneo di poker sportivo si intende lo svolgimento di competizioni a premio in forma temporanea con l'utilizzo di carte nella forma di torneo ad eliminazione tra due o più giocatori o squadre di giocatori, con finalità sportive o ludiche ovvero collegate ad iniziative promozionali, imprenditoriali o commerciali.
- Per poker cash si intende lo svolgimento in forma occasionale e/o temporanea di competizioni a premio o partite con l'utilizzo di carte secondo le modalità di cui al presente decreto delegato.

Per junket operator si intende la figura che intermedia nell'organizzazione delle competizioni di cui sopra.

2. L'esercizio di tornei di poker sportivo e conseguenti partite di poker cash si può svolgere alle seguenti condizioni:

- a) la puntata deve essere regolamentata;
- b) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
- c) le puntate possono essere effettuate anche in denaro rappresentato da gettoni o similari secondo apposita regolamentazione adottata dall'Ente di Stato dei Giochi;
- d) la richiesta di autorizzazione deve essere presentata da persone fisiche residenti o da persone giuridiche aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino, titolari di licenza di albergo con classificazione pari o superiore alle quattro stelle. L'Ente è tenuto alla preventiva verifica della regolarità fiscale e contributiva in mancanza della quale non può concedere alcuna autorizzazione. L'essere assoggettato, negli ultimi tre anni, a procedimenti sanzionatori previsti dal Titolo VI della Legge n.67/2000 e successive modifiche costituisce legittimo motivo di diniego della autorizzazione;
- e) lo svolgimento delle competizioni di cui al presente articolo può essere esercitato solamente dal soggetto individuato alla lettera d) del presente articolo presso la propria sede di attività alberghiera e non può essere ceduto a terzi;
- f) non è consentita l'intermediazione di junket operator ovvero qualsiasi forma di incentivo al gioco che preveda la gratuità o il rimborso di costi di viaggio o alloggio. L'ESG effettua gli opportuni controlli anche a campione;
- g) è fatto obbligo al soggetto richiedente di dotarsi di personale qualificato e specializzato ai sensi del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169 e successive modifiche e del Regolamento 23 dicembre 2014 n.9;
- h) il soggetto richiedente, al fine di comprovare i necessari requisiti di onorabilità e professionalità, deve produrre all'Ente di Stato dei Giochi apposita documentazione;
- i) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del gioco di cui al presente articolo è subordinato all'organizzazione di competizioni di tornei di poker sportivo, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 del presente decreto delegato; è consentita la partecipazione al gioco di cui al presente articolo solamente ai partecipanti eliminati dalle competizioni di cui al comma 1, articolo 8 del presente decreto delegato e nei limiti temporali delle stesse;
- l) è fatto obbligo a tutti i partecipanti ai tornei di poker sportivo o alle conseguenti partite di poker cash di alloggiare all'interno di una delle strutture alberghiere in territorio; è altresì obbligatorio che lo stesso partecipante ai tornei succitati, che risulti non risiedere temporaneamente nella struttura che ospita la gara, dimostri il proprio alloggio temporaneo presso una struttura ricettiva nella Repubblica di San Marino, attraverso comprovata attestazione al momento dell'iscrizione al torneo;
- m) è fatto obbligo al soggetto richiedente di identificare e registrare mediante documento di riconoscimento in corso di validità ogni partecipante ai tornei di poker sportivo o ai singoli tavoli di poker cash. In mancanza di documenti o della loro presentazione l'ingresso e la permanenza nella sala in cui si svolgono le operazioni di gioco sono inibiti;
- n) è fatto obbligo al soggetto richiedente il mantenimento di una contabilità separata per ogni evento o tavolo di poker cash;
- o) è fatto obbligo al soggetto richiedente dotarsi di un sistema di fiches RFID ovvero di effettuare la registrazione manuale di tutte le operazioni di acquisto e vendita fiches per ogni singolo partecipante alle operazioni di gioco;
- p) è fatto obbligo al soggetto richiedente di rendicontare contabilmente all'ESG al termine di ogni torneo di poker sportivo e dei singoli tavoli di poker cash entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conclusione dell'evento;
- q) l'acquisto o il cambio delle fiches può essere effettuato solo tramite contanti o prepagato anticipatamente tramite bonifico bancario. In caso di pagamento tramite bonifico bancario è

- necessario esibire la ricevuta del bonifico accompagnata da un documento di identità al momento dell'operazione di cambio delle fiches;
- r) la limitazione del cambio di fiches tramite contanti è collegata al limite imposto dalla legge vigente sull'antiriciclaggio. Il giocatore che vorrà iscriversi con anticipo, rispetto alla data di svolgimento del torneo, potrà farlo a mezzo bonifico bancario con deposito non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - s) è fatto obbligo al richiedente di depositare una garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario sammarinese a favore di ESG in caso di montepremi garantito in ambito di torneo di poker sportivo;
 - t) è fatto obbligo al soggetto richiedente di consentire l'accesso ai Commissari di Controllo dell'Ente di Stato dei Giochi alle sale adibite agli eventi di gioco in qualsiasi momento e per tutta la durata degli stessi;
 - u) le vincite pari o superiori a euro 2.000,00 (duemila/00) sono pagate con assegno bancario previa compilazione di apposito modulo di identificazione del vincitore e acquisizione di un documento di identità. A richiesta, è possibile corrispondere una quota in contanti con un importo massimo del 20% (venti per cento) dell'importo del pagamento in corso e con un limite massimo di euro 1.999,99 (milenovecentonovantanove/99). Il suddetto principio non sarà applicabile alle vincite di importo pari o superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), tali vincite saranno liquidate per intero mediante assegno bancario. Le vincite potranno essere liquidate esclusivamente ai titolari delle vincite stesse;
 - v) per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni in materia impartite dall'Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n.92 "Disposizione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e successive modifiche;
 - z) le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento di imposte ed oneri secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.

Art. 11

(Apparecchi automatici con premio in denaro in forma occasionale e/o temporanea categoria "G1")

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare in forma occasionale e/o temporanea, per la durata massima di un anno, l'installazione in locali pubblici in cui viene esercitata la licenza di bar, di apparecchi da intrattenimento automatici a premio in danaro, ad esclusione di giochi basati su rulli o ruote o riproducenti rulli o ruote (tipo slot-machine o roulette) ovvero apparecchi tipo "Videopoker" e tutti quegli apparecchi che ne riproducono anche in parte le sue regole fondamentali, alle seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di autorizzazione deve essere presentata da persone fisiche residenti o da persone giuridiche, aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino, abilitate al noleggio di apparecchi elettronici da gioco;
 - b) i richiedenti devono depositare in allegato alla richiesta una dichiarazione autenticata di rispondenza delle macchine ai requisiti previsti e presentare perizia tecnica certificante la rispondenza dell'apparecchio alle norme di legge, rilasciata da un perito competente in materia, nonché consegnare ad ESG un'apparecchiatura campione che deve essere custodita presso i locali del richiedente;
 - c) gli apparecchi possono essere installati in numero massimo di due per ogni locale in cui viene esercitata la licenza di bar;
 - d) gli apparecchi devono essere collocati in modo da risultare visibili dal luogo ove normalmente opera il gestore del locale. In caso di impossibilità il locale deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza;

- e) il gioco è vietato ai minori di diciotto anni;
 - f) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo diretto ad evidenziare il divieto di gioco ai minori di diciotto anni;
 - g) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo, predisposto dall'Istituto Sicurezza Sociale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati convenzionati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;
 - h) la giocata massima è fissata in euro 0,50 (cinquanta centesimi) per partita e la vincita massima in euro 10,00 (dieci/00) non cumulabili e non costituite da punti o crediti a favore dell'utente;
 - i) gli apparecchi non possono consentire crediti di gioco, è obbligatoria la restituzione immediata del premio raggiunti gli euro 10,00 (dieci/00);
 - l) le macchine devono essere dotate di contatori su scheda blindata e identificata dagli organi di controllo. Ogni macchina è dotata di un registro vidimato ove sono annotati tutti gli interventi di manutenzione;
 - m) i contatori devono essere replicati in posizione visibile per il controllo nel caso di verifiche;
 - n) la durata minima della partita è di dieci secondi. La percentuale di restituzione su settemila partite non può essere inferiore all'80%.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento di imposte ed oneri secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.
3. Tutti gli apparecchi di gioco della categoria "G1" installati devono essere dotati di collegamento telematico con l'Ente di Stato dei Giochi tramite i provider autorizzati a operare.
4. Tutti gli apparecchi di gioco appartenenti alla categoria "G1" del presente decreto delegato non possono essere rinnovati a partire dalla data di prima installazione degli apparecchi di gioco della categoria "G2", oltre la data della autorizzazione in corso.

Art. 12

(Apparecchi automatici con premio in denaro in forma occasionale e/o temporanea categoria "G2")

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, in forma occasionale e/o temporanea, per la durata massima di un anno l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici con vincita a premio in danaro in locali pubblici aventi licenza di bar, tabacchi e alberghi in numero massimo di due per ogni operatore economico. Le macchine da gioco sono identificate nella categoria "G2" e sono esplicitamente vietati i giochi che riproducano il gioco del poker o che ne riprendano, anche in parte, le proprie regole fondamentali.
2. L'utilizzo di questi apparecchi a vincita è espressamente vietato ai minori di anni diciotto.
3. Gli apparati definiti nella categoria "G2" possono essere messi in esercizio solo previa autorizzazione del modello campione (certificazione) che avverrà mediante apposito iter svolto presso uno degli Enti accreditati dall'ESG. L'Ente di Stato dei Giochi stipula convenzione con questi Enti e provvede all'emanazione di appositi regolamenti attuativi inerenti all'autorizzazione, anche in forma elettronica, delle macchine da gioco sul territorio.
4. La richiesta di autorizzazione all'installazione di questa tipologia di macchina è riservata a persone giuridiche aventi sede legale nella Repubblica di San Marino o aventi stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino abilitate al noleggio di apparecchi elettronici da gioco.
5. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione, i soggetti richiedenti devono presentare una garanzia fideiussoria, a favore dell'Ente di Stato dei Giochi, emessa da istituto bancario sammarinese pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni apparecchio automatico da gioco.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento di imposte ed oneri secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.

7. I locali che ospitano le macchine da gioco devono assicurare la presenza di opportuna segnalazione di divieto di gioco ai minori di anni diciotto; inoltre è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo, predisposto dall'Istituto Sicurezza Sociale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati convenzionati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

8. Gli apparecchi devono essere collocati in modo da risultare visibili dal luogo ove normalmente opera il gestore del locale; in caso di impossibilità il locale deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza.

9. Relativamente ai commi 7 e 8 del presente articolo l'Ente di Stato dei Giochi individua procedure di controllo e relative sanzioni al fine di verificare l'adeguamento alle disposizioni normative dei locali preposti al gioco.

10. I parametri tecnici riguardanti le macchine da gioco con vincita in denaro possono essere ridefiniti e modificati da successive determinazioni dell'ESG anche in virtù dell'andamento dell'eventuale problematica relativa al gioco patologico.

11. Resta possibile per l'ESG stabilire e differenziare i parametri operativi delle macchine in base alla propria collocazione e ai risultati delle azioni di contrasto del gioco patologico.

12. Le macchine di tipo "G2" vengono pertanto inizialmente definite con queste caratteristiche di funzionamento:

- a) le macchine hanno un ciclo di gioco massimo di quarantamila partite entro il quale devono restituire una percentuale di pagamento definita nella misura minima del 75%;
- b) le macchine devono prevedere la possibilità di variare la percentuale di vincita in maniera automatizzata qualora l'ESG ne disponga la variazione;
- c) il costo massimo di ciascuna partita è pari ad euro 1,00 (uno/00) mentre il costo minimo è definito in euro 0,20 (venti centesimi);
- d) la vincita massima per ogni partita non può essere superiore a duecentocinquanta volte il costo della partita stessa;
- e) non sono possibili accumuli di "punti" o "energia" o quanto altro assimilabile ad accumulo o totalizzatore all'interno della singola partita che ha un proprio ed indipendente svolgimento sia in relazione alle partite precedenti, sia in relazione con quelle successive;
- f) si definisce una perdita media oraria massima, calcolata sulla perdita media giornaliera, che non può eccedere la soglia di euro 50,00 (cinquanta/00) complessivi;
- g) si definisce un numero massimo di partite pari a trecentosessanta, all'interno di ogni ora di gioco, oltre le quali la macchina entra automaticamente in una fase di "avviso" in merito al gioco compulsivo e/o patologico per un tempo minimo di cinque minuti impedendo la continuazione del gioco in questo lasso temporale;
- h) l'ESG provvede a determinare un protocollo di comunicazione telematico che garantisce la sicurezza delle macchine da gioco, la propria controllabilità e gestione remota. Tutte le macchine devono quindi essere conformi allo stesso e garantire la propria raggiungibilità e integrale controllabilità, mediante collegamento telematico da parte dell'Ente di Stato dei Giochi;
- i) ogni macchina deve prevedere sistemi che ne rendano evidente l'accesso (apertura mobile, apertura scheda) e che ne registrino, anche in maniera elettronica, qualsiasi tentativo di manomissione;
- l) per quanto concerne le azioni a contrasto del gioco patologico le macchine devono:
 - i. riportare a monitor indicazioni in merito al divieto del gioco da parte dei minori di anni diciotto;
 - ii. consentire il proprio spegnimento/sospensione da remoto con visualizzazione di appositi

- messaggi relativi al gioco patologico;
- iii. consentire l'interruzione come specificato al precedente punto ii.

Art. 13

(Concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale o nell'ambito di manifestazioni pubbliche)

1. L'autorizzazione all'esercizio di giochi della categoria "H" può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno settantadue ore prima dell'inizio del gioco qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) l'introito lordo previsto non deve superare euro 500,00 (cinquecento/00);
 - b) l'importo lordo dei premi non deve superare euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - c) l'organizzatore deve essere un operatore economico sammarinese ovvero una associazione sammarinese riconosciuta;
 - d) il gioco deve essere svolto con finalità promozionali o nell'ambito di una manifestazione pubblica.

Art. 14

(Professional Dealer)

1. La conduzione e l'esercizio dei giochi sono affidati ad una figura professionale che possiede un'elevata capacità manuale, indispensabile per l'esercizio della professione, nella gestione degli strumenti professionali di gioco quali i gettoni, le carte ed altri strumenti in relazione all'evoluzione della normativa sui giochi della sorte autorizzati, denominata "Professional Dealer".
2. Il "Professional Dealer" in modo autonomo e imparziale presta la propria capacità professionale per lo svolgimento regolare del singolo gioco, sia nei confronti della clientela sia nei confronti della società committente concessionaria abilitata all'esercizio e conduzione in forma stabile dei giochi.
3. Le abilitazioni per la professione di "Professional Dealer" possono essere ottenute superando un apposito esame (Table-Test) effettuato per ogni singola abilitazione.
4. E' istituito il Registro del "Professional Dealer", tenuto presso l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e Centro di Formazione Professionale, composto da tante sezioni quante sono le abilitazioni per ogni singolo gioco, al quale i professionisti che hanno ottenuto l'abilitazione specifica sono obbligati ad iscriversi per esercitare la professione in territorio sammarinese presso le società concessionarie abilitate all'esercizio e conduzione in forma stabile dei giochi.
5. Con regolamento sono disciplinate la struttura del Registro dei "Professional Dealer", le caratteristiche del "Professional Dealer" e i requisiti necessari per l'iscrizione al registro, l'ordinamento dei corsi per l'abilitazione a "Professional Dealer" e l'esame di abilitazione (Table-Test).

Art. 15

(Apparecchi e congegni per il gioco lecito)

1. Si considerano apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli elettromeccanici privi di monitor e con soli display numerici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a euro 2,00 (due/00), nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita stessa, fino a un massimo di dieci volte.

2. Si considerano altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli meccanici attraverso i quali il giocatore o più giocatori nell'insieme della partita esprimono la loro abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad euro 2,00 (due/00) e che non distribuiscono premi.
3. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito elettronici quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a euro 1,00 (uno/00).
4. Gli apparecchi e congegni di cui ai commi precedenti non possono riprodurre il gioco del poker e tutte le altre forme di gioco, anche se consentito in forma ludica, quali tombola, bingo, roulette e comunque riprodurre anche in parte le regole fondamentali di gioco.
5. Tali limitazioni non sono opponibili ai titolari di concessione in forma stabile.

Art. 16

(Violazione delle disposizioni)

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto delegato comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.

Art. 17

(Divieto di gioco)

1. Tutte le forme di gioco di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato sono vietate ai minori di anni diciotto.

Art. 18

(Disposizioni in vigore)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto delegato rimangono in vigore le disposizioni della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati in quanto sostituiti dal presente decreto delegato, il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169 e il Decreto Delegato 24 settembre 2018 n.119. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 giugno 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO

Fabio Righi

